

STATUTI

TENNIS CLUB CAMPO MARZIO LUGANO

I. DENOMINAZIONE E AFFILIAZIONE

Art. 1

Con la denominazione di **TENNIS CLUB CAMPO MARZIO LUGANO**, in seguito denominato TCCM, è costituita un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 ss. CCS.

Art. 2

Il TCCM è affiliato all'*Associazione Regionale Tennis Ticino (ARTT)* e alla *Swiss Tennis*.

Gli statuti, i regolamenti della International Tennis Federation, di Swiss Tennis, dei suoi organi e commissioni competenti e della Associazione regionale Tennis Ticino sono vincolanti per il TCCM, i suoi soci, i suoi giocatori e funzionari.

In quanto membro di Swiss Tennis, l'associazione e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

II. SEDE

Art. 3

Sede del TCCM è Lugano.

III. SCOPO

Art. 4

Gli scopi del TCCM sono i seguenti:

1. L'esercizio e la diffusione del gioco del tennis.
2. Creare le premesse necessarie per imparare e migliorare nella disciplina.
3. Creare occasioni d'incontro e svago in un ambiente basato essenzialmente sui principi della sportività e della socialità.

IV. SOCI

Art. 5

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

1. Soci attivi, ossia tutti i maggiorenni (da 18 anni) che ne fanno richiesta e pagano la tassa sociale annuale.
2. Soci juniori, ossia tutti gli Under 18 che ne fanno richiesta e pagano la tassa sociale annuale.

3. Soci onorari, ossia coloro che hanno conseguito meriti speciali. Essi non sono necessariamente tenuti al pagamento della tassa sociale.
4. Soci sostenitori, ossia persone private, enti o aziende che appoggiano l'associazione mediante il pagamento di un contributo.

Art. 6

Hanno diritto di voto all'Assemblea i soci attivi e i soci onorari.

Art. 7

Il comportamento di ogni socio deve in ogni momento essere esemplare e non dare adito a critiche o scandali. Ciò presuppone dignità, lealtà e rispetto.

V. AMMISSIONE

Art. 8

Si diventa soci attivi e juniori solo con l'approvazione da parte del Comitato direttivo e con il versamento della quota sociale annuale. In caso di non accettazione, il Comitato non è tenuto a fornire motivazioni. La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorsi.

Art. 9

L'ammissione di un socio onorario è decisa dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.

Art. 10

Sulla richiesta di ammissione degli altri soci di cui all'art. 5 decide il Comitato direttivo.

VI. DIMISSIONI ED ESPULSIONI

Art. 11

Qualsiasi socio può presentare in ogni tempo e senza preavviso le dimissioni dall'Associazione. Le dimissioni vanno inviate in forma scritta al Presidente del Comitato direttivo e saranno accettate a condizione che il richiedente sia in regola con gli impegni di natura contrattuale e finanziaria verso il TCCM.

Art. 12

Le dimissioni hanno effetto immediato e il socio dimissionario non ha diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno in corso, nemmeno *pro-rata temporis*.

Art. 13

Qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione su decisione del Comitato direttivo. Il socio escluso è tenuto nondimeno a regolare gli impegni di natura contrattuale e finanziaria verso il TCCM.

L'esclusione può essere pronunciata anche senza preventivo ammonimento.

Art. 14

Il Comitato deve comunicare per iscritto al membro la decisione di espulsione e motivarla. Contro l'espulsione è dato diritto di ricorso all'Assemblea, senza effetto sospensivo, entro 15 giorni dalla notifica; l'Assemblea deciderà inappellabilmente.

Art. 15

Qualsiasi socio può in particolare essere escluso dall'Associazione per comportamento gravemente in contraddizione con gli scopi del TCCM, per contravvenzione alle decisioni dell'Assemblea e del Comitato o ancora qualora con la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all'Associazione stessa.

Art. 16

Qualsiasi socio escluso dall'Associazione perde immediatamente la qualità di membro e ogni diritto alla carica in seno all'Associazione.

VII. ORGANI SOCIALI

Art. 17

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea dei soci.
2. Il Comitato direttivo.
3. L'ufficio di revisione.

VIII. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e prende tutte le decisioni non espressamente riservate dagli statuti ad altri organi. In particolare, esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi con facoltà di revocare i membri degli stessi per motivi gravi.

Art. 19

L'Assemblea dei soci delibera sulle trattande proposte dal Comitato direttivo e, in ogni caso, sulle seguenti:

1. Approva il verbale dell'ultima Assemblea dei soci.
2. Approva il rapporto di attività da parte del Presidente.
3. Approva i conti ed il rapporto annuale di gestione, sentito il rapporto di revisione.
4. Da scarico al Comitato direttivo.
5. Nomina il Comitato direttivo e, nel suo seno, il Presidente.
6. Nomina l'Ufficio di revisione.
7. Decide la quota annua delle tasse sociali.
8. Nomina i membri onorari.
9. Approva gli statuti e le loro modifiche.
10. Decide riguardo a proposte, mozioni o ricorsi inoltrati.

Art. 20

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, nel corso del primo trimestre dell'anno.

Art. 21

La convocazione all'Assemblea ordinaria dovrà essere inviata, per iscritto o per posta elettronica, dal Comitato direttivo a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione menzionerà le trattande all'ordine del giorno. Non potranno essere prese risoluzioni su trattande non debitamente preannunciate ad eccezione di quelle previste dall'art.19 del presente statuto.

Art. 22

L'Assemblea straordinaria è convocata, osservando le stesse formalità, qualora il Comitato direttivo lo ritenesse opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In questo caso, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato direttivo nelle cinque settimane successive la ricezione della richiesta.

Art. 23

L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta eccezione per la decisione di scioglimento dell'Associazione che presuppone la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto.

Art. 24

Ove non diversamente indicato negli Statuti, le delibere assembleari sono prese a semplice maggioranza dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea; a parità di voti decide il Presidente.

Per le modifiche statutarie è richiesta l'approvazione dei due terzi dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea.

Art. 25

Il verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso a ogni socio che ne fa domanda.

Art. 26

Tutti i soci con diritto di voto hanno diritto ad un solo voto e non possono rappresentare altri soci.

Art. 27

Le nomine statutarie e le altre votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che un terzo dei membri con diritto di voto presenti richieda lo scrutinio segreto.

IX. IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 28

Il Comitato direttivo si compone di un numero di membri variabile fra 4 e 7. I membri del comitato direttivo si ripartiranno le diverse cariche o funzioni.

Nel comitato dell'associazione deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un periodo di due anni con possibilità di essere rieletti più volte.

Il periodo di carica complessivo di un membro di comitato non può superare i 12 anni o i 16 anni se almeno un periodo di carica è quello di presidente.

Se un membro del Comitato direttivo dovesse lasciare anticipatamente il suo mandato, sarà il Comitato direttivo a nominare il sostituto che dovrà essere confermato all'Assemblea successiva.

Art. 29

Al Comitato direttivo competono gli affari correnti e tutti i compiti non assegnati ad altri organi dell'Associazione.

Il Comitato direttivo può delegare delle competenze a Commissioni speciali.

Art. 30

Il Comitato difende gli interessi del TCCM ed in particolare rappresenta il TCCM di fronte a terzi con la firma del Presidente ed un membro.

Art. 31

L'Associazione è validamente impegnata nei confronti di terzi dalla firma congiunta a due del Presidente e di un membro.

Art. 32

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei membri.

Art. 33

Per la validità delle sedute del Comitato direttivo occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni avvengono a maggioranza semplice, considerato che in caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 34

I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne il/la presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

Se il conflitto di interessi riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo / la sua supplente.

Se il socio interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il socio in questione.

I membri di comitato, i dipendenti del club o i collaboratori non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

X. L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 35

L'Ufficio di revisione è composto da almeno due membri, non necessariamente soci.

Non possono fare parte dell'Ufficio di revisione i membri del Comitato direttivo.

L'assemblea generale elegge due verificatori dei conti (come organo di revisione) con un mandato di due anni.

I membri dell'Ufficio di revisione rimangono in carica per un periodo di due anni con possibilità di essere rieletti più volte.

L'assemblea generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato.

L'organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

L'organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

XI. FINANZE

Art. 36

Il TCCM risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e del Comitato direttivo.

Art. 37

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38

La tassa sociale è da pagare entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

Art. 39

La quota annua della tassa sociale è decisa dall'Assemblea.

XII. SCIoglimento

Art. 40

Per lo scioglimento del TCCM, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno due terzi dei soci con diritto di voto. Se il numero legale non viene raggiunto sarà convocata dopo 15 minuti una seconda Assemblea con le stesse trattande che delibererà qualunque sia il numero di soci presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta l'approvazione dei due terzi dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea, fatta riserva dell'art. 40 del presente Statuto.

Art. 41

In caso di scioglimento del TCCM, dopo aver fatto fronte agli eventuali impegni verso terzi, l'assemblea dei soci deciderà circa la destinazione del patrimonio dell'Associazione, è esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.

XIII. COMPETENZA DELLA SSI E DEL TRIBUNALE DELLO SPORT

Art. 42

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

XIV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Il TCCM non è responsabile per gli infortuni di qualsiasi natura verso i singoli soci o terzi.

Il TCCM non è responsabile per i furti di qualsiasi genere.

Art. 44

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di *Swiss Tennis*, di *Associazione Regionale Tennis Ticino* e le disposizioni legali del Codice Civile Svizzero.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale del 20 gennaio 2026, sostituisce e annulla le precedenti edizioni del 1° giugno 1935, 27 marzo 1979, 21 ottobre 1985 e del 6 febbraio 2014 ed entra immediatamente in vigore.

Lugano, 20 gennaio 2026

Per il Comitato direttivo



Enrico Caruso – Presidente